

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 855/2018;

2. Nome del ricorrente:

NOME	COGNOME	C.F.
FRANCESCO VINCENZO	MANIACI	MNCFNC80F18I199T

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero della Salute**, in persona del Ministro *pro tempore*,

la **Regione Sicilia**, in persona del Presidente *pro tempore*,

l'Assessorato alla salute della Regione Sicilia in persona del legale rappresentante *pro tempore*

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare,

a) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017/2020, in cui parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso ivi comprese le successive revisioni e rettifiche;

a1) del D.A. 17 novembre 2017 di approvazione della graduatoria in GURS 24 novembre 2017;

b) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 nella parte in cui prevede che in "*in caso di parità di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea*" e dell'art. 10 del Bando di concorso regionale contenente la medesima previsione;

c) dei verbali della Commissione di concorso, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione nonché del D.D.G. n. 1983 del 12 ottobre 2017 con il quale sono state nominate le commissioni;

d) del D.M. del Ministero della Salute del 7 marzo 2006, come modificato dal D.M. 26 agosto 2014 "*principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specialistica in Medicina Generale*" nella parte in cui omette di stabilire l'attivazione di un'unica graduatoria nazionale;

e) dell'avviso del Ministero della Salute 21 aprile 2017 pubblicato in G.U. concorsi, il 9 maggio 2017, n. 35 nonché del bando di concorso Regionale pubblicato giusto D.A. 17 marzo 2017 n. 511/2017 nella parte in cui dispongono circa la pubblicazione di una graduatoria regionale dei partecipanti anziché nazionale;

f) dei provvedimenti, seppur non conosciuti nonostante le rituali istanze d'accesso spiegate, che hanno approvato rendendoli esecutivi i test predisposti dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006, all'uopo nominata trasmettendoli alle Regioni;

g) della prova di ammissione predisposta dalla Commissione di cui all'art. 3 del D.M. 7 marzo 2006 nella parte in cui non prevede lo svolgimento di una compiuta procedura di validazione

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa dell'illegittimità del concorso.

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso su indicato per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 61. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché la prova non è scientificamente attendibile in quanto caratterizzata da errori e ambiguità. La domanda n. 61 del test presenta due possibili esatte, a causa della sua formulazione negativa. In tale quesito si chiede quale tra gli antibiotici menzionati non è consigliato nel trattamento della malattia di Lyme, e oltre alla risposta indicata dalla Commissione ministeriale vi è la risposta b corrispondente alla doxicillina che va presa in considerazione

in quanto si tratta di un farmaco inesistente. Tale errore rende illegittimo il quesito, e di conseguenza l'intero test.

2. Quanto all'attendibilità scientifica del test, è necessario evidenziare che il test non è stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che deve provvedersi a tale attività.

3. Parte ricorrente ha ottenuto un punteggio di 77 e si è collocato ex aequo con l'ultimo degli ammessi ma ha risposto in maniera errata al quesito n. 67, anche se alla luce della mancata evasione dell'istanza di accesso agli atti non è possibile specificare quale opzione abbia scelto. Tuttavia, l'interesse del ricorrente sussiste sia nel caso in cui abbia risposto "doxicillina" sia nel caso in cui abbia dato una risposta diversa certamente errata. Infatti, è sufficiente che uno solo dei 27 soggetti con lo stesso punteggio del ricorrente e quelli con 78 abbia ottenuto tale posizione sfruttando il quesito n. 67 che, con il suo annullamento verrebbe sopravanzato da parte ricorrente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 368/199 E DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Il ricorrente è collocato in posizione ex aequo con l'ultimo ammesso ma non è rientrato tra gli ammessi a causa del criterio utilizzato per risolvere tali situazioni. Il D.M. 7 marzo 2006 e il bando di concorso prevedono che "in caso di parità di punteggio si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea, o in subordine della minore età". Tale criterio, che porta parte ricorrente all'ultima posizione tra coloro che hanno ottenuto 77, è illegittimo ed irrazionale in quanto premia coloro che hanno impiegato più tempo per laurearsi e non i migliori. Tale criterio, infatti, non tiene in considerazione la reale preparazione dei vari concorrenti valorizzando un criterio assolutamente irrazionale quale quello della data del conseguimento del diploma di laurea.

2. L'irrazionalità di tale criterio emerge soprattutto tenendo in considerazione quella che dovrebbe essere la ratio che lo sostiene. Infatti, tale ratio è quella della più recente preparazione, ma così facendo dovrebbe farsi riferimento a criteri come le specializzazioni post lauream, che costituiscono un indice sicuro di maggiore preparazione del candidato. Nel caso di specie, il ricorrente è medico specialista in chirurgia generale, avendo conseguito il titolo il 31 maggio 2016, e nonostante ciò, è scavalcato da soggetti che non hanno alcun titolo di specialità. Questo criterio porta alla paradossale situazione che un soggetto in possesso di conoscenze specialistiche venga superato da chi si è appena laureato. Inoltre, appare evidente che l'applicazione del criterio della minore anzianità di laurea non premia i più capaci ma solo chi si è laureato per ultimo e non tiene in considerazione criteri fondamentali e più obiettivi come il voto di laurea o la media ottenuta negli esami.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. La prova somministrata ai candidati non è stata sottoposta ad alcuna procedura di validazione. Come si può facilmente ricavare dalle altre selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla, l'esigenza della validazione emerge "al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti".

2. La validazione serve al fine di evitare errori e/o imperfezioni nel test oltre che a dimostrare se e che cosa quel test mira a valutare. L'importanza della validazione si rende evidente in relazione ai risultati particolarmente alti conseguiti da tutti i candidati. Infatti, l'appiattimento generalizzato verso l'alto dei risultati conseguiti non può essere considerato come il frutto di una maggiore preparazione dei candidati, ma scaturisce da una compilazione e preparazione dei test inadeguata. Del resto, mancando una procedura di validazione l'esame potrebbe essere troppo semplice e dunque illegittimo in quanto volto all'appiattimento delle posizioni dei candidati. In questo senso, esemplificative sono le perizie delle prof.sse Barni e Bagna, le quali affermano che una prova somministrata senza essere sottoposta a procedura di validazione non è idonea ad assicurare l'obiettivo di selezionare i più meritevoli e idonei all'accesso al corso.

La prova di ammissione non è stata ideata dal MIUR ma dal Cineca.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI

Il principio della paternità dell'elaborato da parte dei candidati è stato violato. Il modulo anagrafico che viene consegnato ad ogni candidato, infatti non veniva sottoposto a controllo alcuno e qualsiasi candidato avrebbe potuto compilare la propria scheda con le generalità di un altro soggetto.

Il modulo risposte e il modulo anagrafica non erano provvisti di un codice a barra o di un codice

identificativo. Nessuno ha verificato che i dati contenuti nella scheda anagrafica fossero quelli veritieri. Si può quindi concludere che non vi è alcuna certezza che i vincitori siano i veri compilatori di quelle prove che si sono tenute presso ogni sede.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, ULTIMO COMMA, 34, COMMI 1 E 2 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 368/1999 E DELL'ART. 2 DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DELLA CEDU. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La procedura selettiva si è tenuta con base regionale ma con test uguale per tutte le sedi nazionali. E' possibile scegliere una sola Regione e ciò porta alla conclusione che quello di medicina generale sia l'unico caso di formazione post lauream che è gestito su graduatorie locali in ragione delle quali può accadere che i candidati siano ammessi o esclusi non per il loro punteggio, ma esclusivamente per la Regione scelta. In pratica, l'ammissione al corso di formazione non dipende esclusivamente dal merito del candidato ma da fattori casuali e aleatori legati al numero di posti disponibili presso ciascuna Regione, ossia fattori non ponderabili ex ante. Se un candidato scegliesse una Regione basandosi sul presupposto che ci sono più posti disponibili, tale scelta potrebbe essere seguita da un numero indeterminato di candidati e dunque in una sede con pochi posti potrebbero esserci poche domande. Va poi evidenziato che, è possibile concorrere in una sola Regione e ciò è del tutto contrario alla logica del concorso unico nazionale.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti partecipanti alla procedura selettiva riguardante il corso di formazione in Medicina Generale che hanno conseguito una posizione in graduatoria superiore a quella del ricorrente, collocato al 452° posto in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (TAR Lazio, ord. n. 1740/2018);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 855/20189 nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 855/2018) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 1740/2018 ([SCARICA](#))

7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#))